



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III – Ambito Territoriale Crotonese

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al depennamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;

VISTA l'Ordinanza cautelare del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 4577/2015 di rigetto del ricorso R.G. n. 10459/2015;

VISTA l'Ordinanza n. 1241/2016, pronunciata nell'ambito del ricorso n. 317/2016 R.G., con la quale il Consiglio di Stato, in riforma dell'Ordinanza cautelare n. 4577/2015 citata, concernente il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/02 accoglieva l'appello dei ricorrenti disponendone *"l'ammissione con riserva"*;

VISTO il Decreto n. 3210/2016, con il quale, in accoglimento del ricorso n. 317/2016 R.G., il Consiglio di Stato disponeva *"di inserire gli istanti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, all'effetto attuale di consentire, per quanto di rispettiva ragione, la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, (ad eccezione dell'operatività del piano straordinario di assunzioni ex lege n. 107/2015) e ferma restando la risolubilità dell'ammissione con riserva, e degli atti eventualmente conseguenti, in esito ad eventuale rieiezione del ricorso nel merito"*;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2502 del 6.07.2016 con il quale, in esecuzione dell'Ordinanza n. 1241/2016 e successivi Decreto n. 3210/2016 e Ordinanza n. 4289/2016 resi dal Consiglio di Stato in ordine al ricorso R.G. n. 317/2016, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia - Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – dei sotto citati ricorrenti;

VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. 4648 del 29.11.2016 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12.06.2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4066 del 1.08.2017 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2017/2018;

VISTO il D.M. n. 506 del 19.06.2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3975 del 02.08.2018 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2018/2019;

VISTO il D.M. n. 374/2019 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3056 dell' 1.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2019/2020;

VISTA la sentenza n. 10968/2019 con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), con pronuncia definitiva, ha disposto il rigetto del sopra menzionato ricorso R.G. n. 10459/2015 proposto, tra gli altri, dai sotto citati ricorrenti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 in cui, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si stabilisce che *“ i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020”*;

VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto *“Diplomati magistrali – applicazione della L. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”* in cui si precisa che *“in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi depennamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari ...”*;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 10968/2019 e in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019:

art. 1) i ricorrenti di seguito indicati, inseriti con riserva con provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2502 del 6.07.2016, sono depennati dalle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia

e della Scuola Primaria della provincia di Crotona pubblicate con decreti di questo Ambito Territoriale n. 3056 dell' 1.08.2019 e n. 3608 del 19.09.201

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	GAE	SENTENZA TAR LAZIO
BLEFARI	MARIA	28.11.1978 - KR	AA - EE	10968/2019 - RG 10459
CALIFANO	GIOVANNA	08.03.1973 - NA	AA	10968/2019 - RG 10459
CHiodo	GIUSI	06.06.1980 - KR	AA - EE	10968/2019 - RG 10459
COLOSIMO	ANTONIO	07.09.1974 - TO	EE	10968/2019 - RG 10459
COMITO	FRANCA	01.09.1964 - KR	AA	10968/2019 - RG 10459

art. 2) per effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot. n. 2502 del 6.07.2016 con cui è stato disposto l'inserimento con riserva dei medesimi ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotona – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia. Sono annullati altresì i provvedimenti prot. n. 4648 del 29.11.2016, n. 4066 del 01.08.2017, n. 3975 del 02.08.2018, n. 3056 dell'1.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotona nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva dei predetti ricorrenti;

art. 3) i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto i predetti ricorrenti risultino inseriti apportheranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia. I destinatari del presente provvedimento, qualora non già inseriti nelle graduatorie d'istituto di II fascia, sono rimessi nei termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n. 374/2017. A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal DM 1 giugno 2017 n. 374, dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole, per essere collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017;

art. 4) avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri

Responsabile del procedimento Angela Mazzeo
Responsabile dell'istruttoria Rosanna Ferraro